



Autorità Portuale
Civitavecchia – Fiumicino – Gaeta



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gaeta

ORDINANZA 49 / 2011

ORDINANZA 62 / 2011

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA
ED
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GAETA**

- VISTA** la Legge 28.01.1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.03.2003 che ha esteso la competenza dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.06.2011 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- VISTA** l'Ordinanza n. 24 in data 28.03.2003 della Capitaneria di Porto di Gaeta;
- VISTA** l'Ordinanza n. 127 del 13.12.2006 della Capitaneria di Porto di Gaeta;
- VISTA** l'Ordinanza n. 42 del 03.06.2008 della Capitaneria di Porto di Gaeta;
- VISTO** il verbale redatto in data 15.09.2004 relativo alla consegna ex art. 34 del Codice della Navigazione di aree del demanio marittimo site all'interno della darsena "Porto Salvo" al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali con il quale vengono fornite le linee guida comunitarie per l'interpretazione, l'applicazione, l'armonizzazione ed il controllo della normativa internazionale introdotta dal "Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e delle infrastrutture portuali" – I.S.P.S. Code (International Ship and Port Facility Security Code);
- VISTO** il dispaccio prot. n. 82/044492/11 in data 16.07.2004 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha segnalato, nell'ambito della security marittima, il ruolo dei servizi tecnico-nautici che costituiscono il primo collegamento del porto con le navi;
- VISTO** il D.M. 1° marzo 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che individua tra i porti nazionali il Porto di Gaeta come porto ove è possibile effettuare sbarco/trasbordo del tonno rosso;
- VISTA** l'Ordinanza 07/2010 in data 26 febbraio 2010 dell'Autorità Portuale (individuazione dei punti di sbarco dei mitili nella darsena "Porto Salvo" di Gaeta);
- VISTO** l'art. 2 del D.Lgs. 171/05;
- VISTI** i titoli concessori che disciplinano l'uso di taluni tratti di banchina della Darsena "Porto Salvo";
- RITENUTA** la necessità di regolare la fruizione degli spazi acquei e delle banchine necessarie all'ormeggio ed allo stazionamento delle unità nella darsena "Porto Salvo" del Porto di Gaeta al fine di dare una coerente disciplina al sistema degli ormeggi della parte peschereccia e commerciale;
- RITENUTO** altresì necessario emanare un provvedimento ordinatorio relativo alla destinazione delle banchine ubicate all'interno della darsena Porto Salvo di Gaeta, ancorché di procedere alla disciplina dell'uso delle aree demaniali e dei relativi specchi acquei compresi con la presente ordinanza;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDONO NOTO

che, ai sensi della Legge 241/1990, le aree demaniali marittime ed i relativi specchi acquei compresi all'interno della darsena Porto Salvo di Gaeta sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni appartenenti alle categorie come di seguito indicate nella presente ordinanza e secondo le rispettive disposizioni di ormeggio, e pertanto



ORDINANO

Capo I° (disposizioni dell'Autorità Portuale)

Art. 1 (disposizioni generali)

A far data dal **04 LUG. 2011**, le aree demaniali marittime e gli antistanti specchi acquei compresi all'interno della darsena Porto Salvo di Gaeta, sono destinati ad ormeggio e sosta delle imbarcazioni rientranti nelle categorie indicate dai successivi articoli da 2 a 9, tutto come meglio evidenziato nella allegata planimetria che è parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2 (aree demaniali destinate alle unità in transito e punto di sbarco tonno rosso)

Il tratto di banchina di ml. 20 del molo di sopraflutto compreso tra il riccio di testata e la bitta nr. 45, individuato con la **lettera A** nell'allegata planimetria, è destinato ad ormeggio e sosta delle unità in transito e ad ormeggio di quelle che sbarcano il tonno rosso.

Art. 3 (aree demaniali destinate alle unità dei servizi portuali ed alle unità da diporto a fini commerciali di cui all'Art. 2 del D.Lgs.171/05)

Il tratto di banchina di ml. 72 del molo di sopraflutto compreso tra la bitta nr. 45 e la bitta nr. 34, individuato con la **lettera B** nell'allegata planimetria, è destinato ad ormeggio e sosta delle unità utilizzate per i servizi portuali e delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'art. 2 del D.Lgs.171/05.

Art. 4 (aree demaniali destinate alle unità da pesca professionali ed alle unità a servizio di impianti di acquacoltura)

Il tratto di banchina del molo di sopraflutto a partire dalla bitta nr. 34 per ml. 127 in direzione radice, individuato con la **lettera C** nell'allegata planimetria, è destinato ad ormeggio e sosta delle unità da pesca professionali e delle unità a servizio di impianti di acquacoltura.

Inoltre, il tratto della banchina di riva per ml. 95, compreso tra la bitta contraddistinta dalla sigla AC e l'anello contraddistinto con la lettera A, anch'esso individuato con la **lettera C** nell'allegata planimetria, è parimenti destinato alle unità da pesca professionali ed alle unità a servizio di impianti di acquacoltura.

Art. 5 (aree demaniali destinate alle unità dei servizi tecnico-nautici)

Il tratto di banchina del molo di sopraflutto a partire dal limite dell'area di cui al primo capoverso del precedente art. 4, che si estende per ml. 20 in direzione radice, individuato con la **lettera D** nell'allegata planimetria, è destinato ad ormeggio e sosta delle unità impiegate per i servizi tecnico-nautici (piloti e ormeggiatori).

Art. 6 (aree demaniali destinate alle unità in transito)

Il tratto di banchina del molo di sopraflutto compreso tra il limite dell'area di cui al precedente art. 5 e la bitta nr. 5, individuato con la **lettera E** nell'allegata planimetria, è destinato ad ormeggio e sosta delle unità in transito.

Art. 7 (aree demaniali destinate alle unità che effettuano rifornimento carburante)

Il tratto di banchina che si estende per ml. 33 compreso tra la bitta nr. 4 e la bitta nr. 2, individuato con la **lettera G** nell'allegata planimetria, è destinato ad ormeggio delle unità che effettuano rifornimento carburante. Nel tratto di banchina in questione è fatto divieto di sosta a tutte le unità e di ormeggio, anche temporaneo, alle unità che non debbano effettuare rifornimento carburante.

Art. 8 (aree demaniali in cui è vietato l'ormeggio)

Nel tratto di banchina compreso tra la bitta nr. 2 e la bitta contraddistinta dalla sigla AD della banchina di riva sono vietati l'ormeggio e la sosta.



Art. 9

(aree demaniali destinate allo sbarco di prodotti della mitilicoltura e della itticultura)

Il tratto di banchina di riva compreso tra la bitta contraddistinta dalla sigla AD e la bitta contraddistinta dalla sigla AC, individuato con la **lettera H** nell'allegata planimetria, è destinato allo sbarco dei prodotti derivanti dalle attività di acquacoltura.

Nel tratto di banchina in questione è vietato l'ormeggio e la sosta a qualsiasi unità.

Capo II°

(disposizioni della Capitaneria di Porto)

Art. 10

(disposizioni di ormeggio)

Fermo restando le disposizioni di cui al Capo I°, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di derogare temporaneamente ed occasionalmente alle suddette disposizioni qualora contingenti e sopravvenute esigenze di sicurezza lo richiedano, informando tempestivamente l'Autorità Portuale.

Art. 11

(obblighi dei comandanti ed armatori)

I comandanti e gli armatori interessati sono tenuti ad ormeggiare le unità in sicurezza e senza occupare gli ulteriori specchi acquei al di fuori di quelli strettamente necessari, e comunque non superiore a ml. 9 (nove) per ciascun ormeggio di unità da pesca professionale ed a ml. 5 (cinque) per ciascun ormeggio di unità adibita alla piccola pesca professionale o attività di acquacoltura, in considerazione dell'effettivo ingombro delle unità stesse e delle latitanti distanze di sicurezza.

Prima dell'ingresso in porto dell'unità, il comandante è tenuto ad issare i divergenti all'interno delle perpendicolari alle paratie in modo che non fuoriescano dall'unità, al fine di evitare eventuali danni alle ulteriori unità ormeggiate nel medesimo bacino portuale.

Art. 12

(scalo di alaggio)

Lo scalo d'alaggio della darsena in questione, la retrostante area demaniale marittima di accesso ed il relativo canale di transito a mare dovranno essere sempre lasciati liberi in modo da consentirne la piena operatività e potranno essere impiegati per il tempo strettamente necessario per le operazioni.

Art. 13

(prescrizioni della navigazione)

La navigazione in ambito portuale deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme e comunque non deve costituire pericolo per il traffico all'interno del porto e per le unità navali ivi ormeggiate.

Art. 14

(segnaletica)

L'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta è incaricata di predisporre idonea segnaletica e di contrassegnare le aree individuate nell'art. 1 della presente Ordinanza come previsto dalla stessa.

Capo III°

(disposizioni disciplinari comuni)

Art. 15

(pubblicità)

Al fine di consentire la riorganizzazione degli ormeggi, la presente ordinanza entra in vigore il **04 LUG. 2011**. Il presente provvedimento sarà pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di Gaeta e presso gli albi dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto di Gaeta per almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 16

A decorrere dal **04 LUG. 2011**, l'ordinanza n°07/2010 dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, le ordinanze nn. 24/2003, 127/2006 e 42/2008 della Capitaneria di Porto di Gaeta, nonché ogni altro provvedimento regolamentare e/o ordinatorio in contrasto con il presente provvedimento sono abrogati.



Art. 17

(disposizioni contravvenzionali)

I contravventori della presente ordinanza, se il fatto non costituisce reato, verranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza imporrà la rimozione delle unità ormeggiate in difformità a cura del proprietario/armatore. Analogamente, laddove non noto il proprietario/armatore dell'unità ovvero qualora lo stesso non provveda alla rimozione, si procederà d'ufficio con oneri e spese a carico dei trasgressori.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Civitavecchia/Gaeta, 22 GIU. 2011

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE
DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA

Dr. Pasqualino MONTI

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
DI GAETA

C.F.(CP) Francesco TOMAS

PORTO PESCHERECCIO - LOC.TA' PORTO SALVO

PLANIMETRIA ALLEGATA E PARTE INTEGRANTE DELLE ORDINANZE
N°49 / 2011 DELL'A.P. DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETI
N°62 / 2011 DELLA C.P. DI GAETA

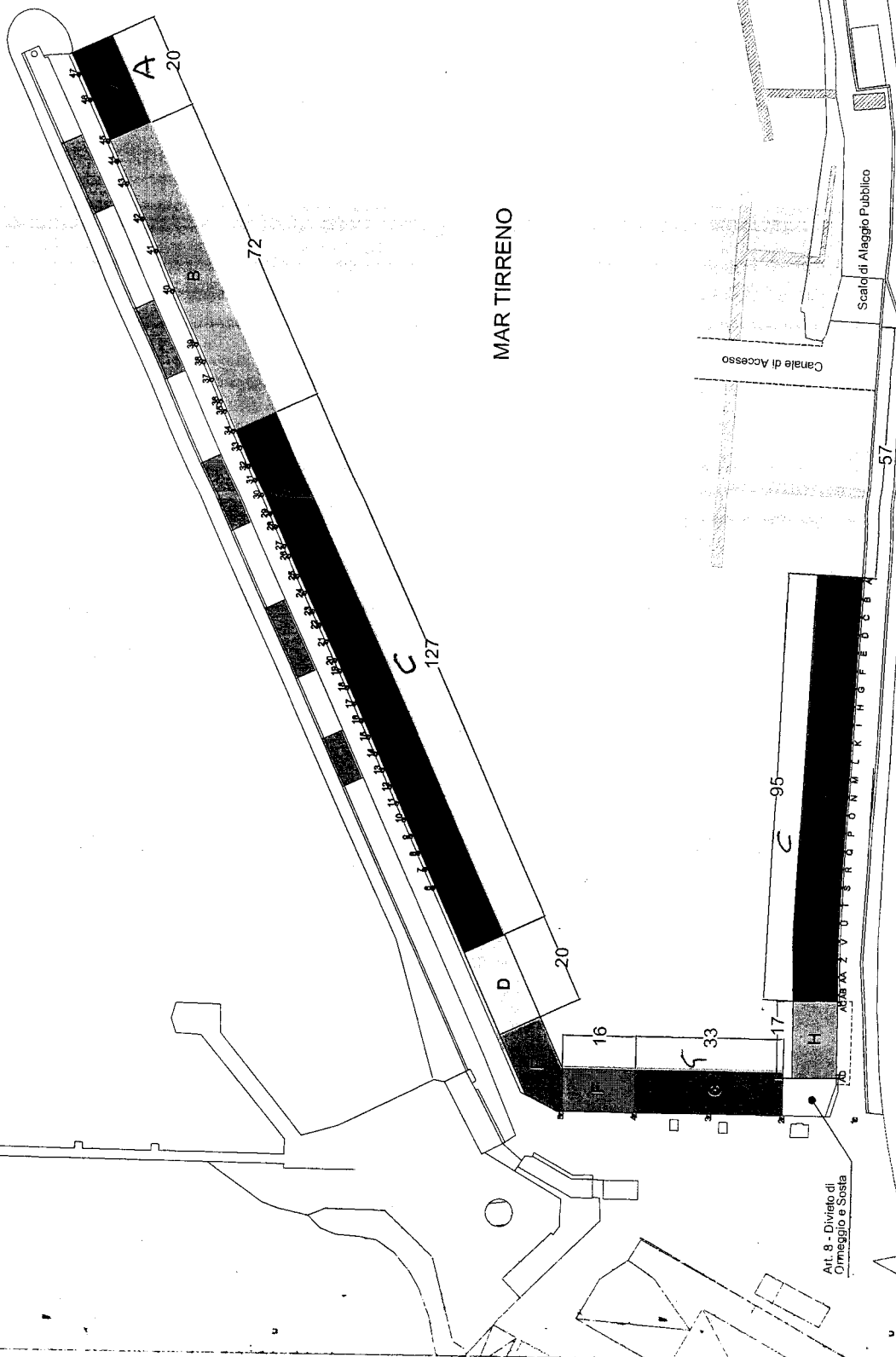
PONTILE ENI

LEGENDA

	Art. 2 - Unità in transito e punto sbarco tonno
	Art. 3 - Servizi portuali e unità di diporto a fini commerciali di cui all'art. 2 D Lgs n° 171/2005
	Art. 4 - Pesca professionale e unità a servizio di impianti di acquacoltura
	Art. 5 - Servizi tecnico-nautici (Piloti e Ormeggiatori)
	Art. 6 - Unità in transito V.V.F.
	Art. 7 - Ormezzo riservato all'uso che effettuano rifornimento carburante
	Art. 9 - Punto di sbarco prodotti acquacoltura



MAR TIRRENO



G. CABOTO

L'UNGOMARE